



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

CONVENZIONE per la GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CALCIO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e durata
- Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione
- Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti
- Art. 4 – Oneri dell’ Amministrazione
- Art. 5. – Obblighi del Gestore
- Art. 6 – Adempimenti del Gestore
- Art. 7 – Personale
- Art. 8 – Responsabilità
- Art. 9 – Tutela degli addetti
- Art. 10 – Accesso agli impianti e priorità alle associazioni castellanzesi
- Art. 11 - Tariffe di accesso e rendicontazione
- Art. 12 – Corrispettivo e proventi
- Art. 13 – Fideiussione
- Art. 14 – Verbale di restituzione
- Art. 15 – Cessione e subaffidamento
- Art. 16 –Risoluzione della convenzione
- Art. 17 Penali e risoluzione per inadempimento
- Art. 18 – Recesso
- Art. 19 – Foro competente
- Art. 20 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- Art. 21 – Trattamento dei dati personali
- Art.22 – Registrazione in caso d’uso
- Art. 23 – Norme finali – rinvio a disposizioni di legge



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO CITTADINI

Premesso che:

- con atto n..... del è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale/provinciale sito in.....;
- con atto n. ----- del -----, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della l.r. 27/2006 finalizzata all'affidamento della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposto il conferimento del corrispondente incarico alla associazione.....
-

Tutto ciò premesso

l'anno..... addì del mese di con la presente scrittura privata:
il **Comune di Castellanza**, cod. fiscale n. 00252280128 rappresentata dal responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport, nato a (..) il .././.... domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Castellanza, Via Rimembranze n.4 e in forza del decreto sindacale n..... del

E

l'Associazione/Società sportiva....., cod fiscale n., con sede in, vian. .., rappresentata dal suo legale rappresentante Sig., nato a il cod. fiscale n. ... iscrizione al Registro CONI ...,

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- oggetto e durata

1. Il Comune di Castellanza di seguito denominato "Amministrazione", concede alla Associazione di seguito definita "Gestore", la gestione dei campi da calcio cittadini costituiti dai seguenti impianti:

Campo Sportivo "la Madonnina" di Via Bellini: identificato catastalmente al mapp. 5091, fg. 7, sez CG, rendita catastale € 7.870 (planimetria allegato A):

- CAMPO IN ERBA SINTETICA: dimensioni 98 x 59, omologato fino al 24/10/2018, munito di certificato LIM 091;
- EDIFICIO IN MURATURA: mt.24,5 x 6,10 costituito in



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

- ☐ n. 2 vani spogliatoio per squadre;
 - ☐ n. 1 vano spogliatoio arbitro;
 - ☐ n. 1 infermeria/ locale medico;
 - ☐ n. 1 locale tecnico;
 - ☐ n. 1 locale ripostiglio;
- EDIFICIO IN PREFABBRICATO:
 - ☐ n. 2 vani spogliatoio per squadre;
 - ☐ n. 1 vano spogliatoio arbitro;
 - ☐ n. 1 locale ripostiglio;
- ATTREZZATURE:
 - ☐ Porte da calcio
 - ☐ n. 1 tribuna da 100 posti
 - ☐ n. 1 spazzolone triangolare a traino per manutenzione campo

Campo Sportivo di via San Giovanni, identificato catastalmente al mapp. 5255, fg. 4, sez CZ, rendita catastale € 5.220 (planimetria allegato B):

- CAMPO IN ERBA SINTETICA: dimensioni 60 x 38;
- EDIFICIO IN PREFABBRICATO:
 - ☐ n. 2 vani spogliatoio per squadre;
 - ☐ n. 1 vano spogliatoio arbitro;
 - ☐ n. 1 locale tecnologico
 - ☐ n. 1 locale ripostiglio;
 - ☐ impianto fotovoltaico
 - ☐ impianto di produzione ACS con solare termico;
- ATTREZZATURE:
 - ☐ Porte da calcio
 - ☐ Area adiacente il campo per allenamenti
- ARREDI:
 - ☐ n. 12 panche con appendiabiti e porta borse, lungh. mt. 2 cad.;

Stadio Comunale "Giovanni Provasi" di via Diaz, identificato catastalmente al mapp. 1210 fg. 8, sez CZ, rendita catastale €885,72 ed al mapp. 1205, fg. 8, sez CZ, rendita catastale €6.219,17 (planimetria allegato C):

- CAMPO IN ERBA NATURALE: dimensioni 100 x 57;
- PISTA DI ATLETICA: regolare norma CONI (fondo non conforme);
- EDIFICIO TRIBUNE / SPOGLIATOI: mt. 7 x 35,3 costituito in muratura (475 posti)
 - ☐ n. 2 vani spogliatoio per squadre;
 - ☐ n. 1 vano spogliatoio arbitro;



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

- o n. 1 infermeria/ locale medico;
 - o n. 1 locale tecnico;
 - o n. 1 locale ripostiglio;
- EDIFICIO IN MURATURA (lato viale Borri):
 - o n. 2 vani spogliatoio per squadre;
 - o n. 1 vano spogliatoio arbitro;
 - o n. 1 locale ripostiglio;
 - o n. 1 locale tecnologico;
- EDIFICIO SEDE SOCIALE (angolo Via Cadorna, via Diaz):
 - o n. 3 locali ufficio;
 - o n. 1 servizi igienici per pubblico;
 - o n. 1 locale ripostiglio;
- EDIFICIO EX BIGLIETTERIA (angolo Via Cadorna, via Diaz):
 - o n. 1 locale lavanderia;
 - o n. 4 locale ripostiglio;
 - o n. 1 locale tecnologico;
- EDIFICIO BIGLIETTERIA:
 - o n. 1 locale ufficio;
- ATTREZZATURE:
 - o Porte da calcio

2. La presente convenzione ha decorrenza dal 1/1/2016 al 30/06/2020.

L'affidatario, qualora, nel corso della presente convenzione, proponga specifici investimenti volti al miglioramento strutturale e funzionale degli impianti medesimi e delle strutture ad essi correlate, può richiedere un'eventuale proroga della scadenza proporzionale all'entità dei lavori e dell'investimento.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

Il Gestore accetta in uso nello stato di fatto gli impianti sportivi calcistici indicati all'art. 1, allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive calcistiche o compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'avviso di gara, e nel pieno rispetto dell'offerta tecnica (all.) proposta dallo stesso Gestore nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti

Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

all'amministrazione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti.

La carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere messa a disposizione degli utenti a cura del Gestore all'ingresso dei campi sportivi.

Art. 4 – Oneri dell' Amministrazione

L'Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria¹ e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata dell'affidamento, nelle condizioni definite nel verbale di consegna (es.: spogliatoi, terreno di gioco, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento, tribune spettatori, servizi igienici per il pubblico, recinzione campo, rete protettiva).

L'Amministrazione Comunale s'impegna, nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari delle società sportive utilizzatrici.

L'Affidatario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria di entità non superiore a € 3.000,00 (tremila/00), potrà effettuarli direttamente previa comunicazione via mail o fax e successiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per i lavori straordinari di entità superiore provvederà il Comune.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare l'Affidatario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dall'Affidatario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico all'Affidatario.

Art. 5. – Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga:

a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;

¹ Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti all'art 3 del **Testo Unico dell'Edilizia** (d.p.r. 380/01) **lettera b) del comma 3** come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.



- b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che differisca da attività e manifestazioni calcistiche;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
- d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti, finalizzate alla promozione dello sport giovanile delle società castellanzesi, indicate nella tabella al successivo art.11;
- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria, necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- m) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- n) ad assumere a proprio carico tasse e imposte (inclusa la TARI) e i premi assicurativi di cui al successivo art.8;
- o) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- p) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale



titolo, ed, in ogni caso, a provvedere entro 15 giorni dalla data della firma della presente convenzione ad intestare i contratti delle utenze;

q) a mantenere, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2016, le condizioni contrattuali previste dagli accordi vigenti con le società sportive per l'utilizzo dei campi da calcio e/o strutture annesse stipulati dal precedente gestore;

r) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria nelle palestre e dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;

s) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;

t) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

u) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 6 – Adempimenti del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in :

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

b) alle seguenti operazioni **settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

- spazzolatura del campo in erba sintetica, secondo quanto previsto nel manuale per la manutenzione;
- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana (campo in erba naturale di via Diaz);
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

c) alle seguenti operazioni **stagionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- manutenzione campo in erba sintetica (come da manuale allegato per il campo di via Bellini);
- semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di riposo (autunno, primavera, fine campionati) per il campo di via Diaz;
- concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);
- rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- diserbo nel periodo primavera-estate;

per le aree esterne ed interne:

- diserbo annuale, ove necessario;
- regolazione e pulizia di piante e siepi;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.

e) alle seguenti operazioni **periodiche o occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

e1) *per i campi sportivi in generale :*

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnature dei campi da gioco;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;

e2) *per gli impianti elettrici:*

- sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne (inclusi i quadri elettrici) e loro mantenimento a norma di legge;

e3) *per l'impianto igienico-sanitario:*

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turchi, wc, docce ecc.) nonché delle relative condotte;



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

- sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

e4) per l'impianto antincendio:

- controllo e verifica periodica di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate;
- ricarica degli estintori;

e5) per i locali accessori:

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti e delle caditoie;
- piccole manutenzioni.

2. Il Gestore è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

3. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei detersivi.

4. Il Gestore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti e i compiti previsti dalle normative vigenti e s.m.m.ii. riguardanti la sicurezza sui luoghi dei lavori compresa la dotazione del materiale di primo soccorso, conforme alla normativa vigente D.Lgs 81/2008.

5. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

6. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti ed i locali tutti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale .

7. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

8. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.



9. Il Gestore è obbligato alla tenuta di un apposito registro fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale sul quale devono essere annotate le descrizioni delle operazioni effettuate in modo da consentire il controllo delle operazioni medesime.

10. Per i campi in erba sintetica "La Madonnina" sito in via Bellini e il campo di via San Giovanni, il Gestore è tenuto, per le operazioni di manutenzione del campo, a fare riferimento al vigente regolamento "LND Standard" emesso dalla LND ed al "Manuale di istruzioni per la manutenzione" edito da Limonta.

Art. 7 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

2. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.

2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Il Gestore è tenuto a contrarre entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO) di durata pari a quella della convenzione stessa con massimale unico per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 2.500.000,00. Il Gestore sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza.

Art. 9 – Tutela degli addetti

1. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.



3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti del corrispettivo; la sospensione cesserà nel caso che la Direzione del Lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Gestore non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Art. 10 – Accesso agli impianti e priorità alle associazioni castellanzesi

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle Associazioni/Società sportive e ai privati cittadini residenti nel Comune di Castellanza.

2. A salvaguardia della finalità del pubblico interesse nell'utilizzo dei campi cittadini, il gestore deve garantire alle Associazioni/Società calcistiche castellanzesi almeno 2700 ore annue nell'orario compreso tra le ore 17.00 e le ore 23.00 per allenamenti e partite (lo stadio "Giovanni Provasi solo per partite di campionato o tornei). Il criterio di individuazione delle Associazioni/Società sportive, nonché le tariffe da applicare per tale monte ore sono indicate al successivo art. 11.

3. A partire dall'anno sportivo 2016/2017, nella predisposizione del calendario di utilizzo degli impianti, il Gestore è tenuto a dare assoluta priorità alla assegnazione del monte ore riservato alle Associazioni/Società calcistiche castellanzesi, tenuto conto delle modalità dell'anno 2015/2016 e delle diverse e/o ulteriori modifiche richieste dalle medesime Società all'interno del monte ora annuo di cui sopra. Il Gestore ha l'obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la redazione di un calendario che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e delle società sportive che la rappresentano. Tale calendario di utilizzo degli impianti dovrà essere trasmesso entro il 30/09 all'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di contestarlo qualora non venga rispettata l'attribuzione del monte ore di cui al precedente punto 2 o le modalità di cui al punto 3. Nel caso il Gestore non ottemperi alle indicazioni della Giunta Comunale si procede ad applicare quanto previsto al successivo art.17.

4. Il Comune potrà usufruire gratuitamente delle strutture affidate per un massimo di 10 utilizzi all'anno (ogni utilizzo corrisponde al massimo a una giornata) da concordarsi con il Gestore. A tale scopo dovrà essere dato al Gestore un preavviso di almeno 8 giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività ufficiale. Lo stadio comunale, qualora utilizzato per eventi di particolare rilevanza collettiva, dovrà essere riconsegnato nelle stesse caratteristiche di integrità iniziale tenuto conto della pianificazione annuale del ripristino del campo erboso.

5. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno in conformità ai calendari sportivi di federazione.

6. Il Committente, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex Legge del 03/08/2007 n. 123), vista la determinazione



dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese a lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

7. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. A salvaguardia dell'integrità dei campi è necessario che il Gestore preservi gli stessi da un utilizzo intensivo tale da rendere inefficace la manutenzione ai fini della durata dei manti erbosi/artificiali. A tale scopo il Gestore è tenuto a non superare un monte ore massimo annuo di 3.600 ore complessive di utilizzo dei campi medesimi. Nel caso il Gestore non ottemperi a tale disposizione si procede ad applicare quanto previsto al successivo art.17.

Art. 11 Tariffe di accesso e rendicontazione

1. Il Comune di Castellanza ha individuato nelle associazioni sportive maggiormente radicate nel territorio, perché fondate e sviluppate nel tessuto cittadino da lungo tempo, i soggetti attuatori dei propri indirizzi in merito alle politiche in favore dello sport. Pertanto nei confronti di tali associazioni, che accolgono numerosi giovani atleti residenti, sono da praticarsi tariffe agevolate per le quali il Gestore trova piena compensazione nel corrispettivo indicato all'art. 12.

Le tariffe orarie che il gestore dovrà praticare per l'utilizzo dei campi a partire dall'anno 2016/17 sono di seguito indicate:

a) Tariffa per utilizzo **continuativo da parte di società calcistiche castellanzesi.**

Si intendono tali le società calcistiche che operano con sede e attività a Castellanza da almeno 15 anni; sono considerati validi gli anni di operatività nel territorio di Castellanza anche in caso di associazioni trasformatesi a seguito di apposito atto, purché si mantenga lo scopo e la continuità dell'attività originaria.

		Tariffa oraria	Tariffa oraria
		Dalle 9.00 alle 18.00	Dalle 18.00 –alle 24.00
Campo via san Giovanni	Giovanili <16	€ 3,50	€ 5,50
	Adulti > 17	€ 16,00	€ 26,00
Campo via Bellini	Giovanili <16	€ 3,50	€ 5,50
	Adulti > 17	€ 16,00	€ 26,00
Campo via Diaz	Giovanili <16	€ 5,00	€ 7,00
	Adulti > 17	€ 23,50	€ 33,00



Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

b) Tariffa per utilizzi **continuativi o occasionali da parte di Associazioni/Società o privati**

Le tariffe per l'utilizzo da parte di Associazioni/Società o privati non hanno i requisiti di cui al punto a) vengono definite annualmente dal Gestore e comunicate al Comune all'inizio dell'anno sportivo (entro il 30/9).

2. Il Gestore provvede alla riscossione delle tariffe tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati comunali del controllo.

3. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte al punto a), comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

4. Il Gestore si obbliga a fornire entro il 30 novembre di ogni anno il Bilancio societario dell'anno sportivo concluso, suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto esplicativo dei seguenti punti

- costi sostenuti per le utenze di ciascun impianto sportivo;
- manutenzione ordinaria effettuata e relativi costi sostenuti per ciascun impianto sportivo;
- numero di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione e relativi costi sostenuti per ciascun impianto sportivo (costo del personale);
- utilizzazione degli impianti da parte degli utenti (calendario annuale di utilizzo e numero complessivo di ore utilizzate da ciascuna società/associazione sportiva) e relativi introiti;
- numero di attività o manifestazioni svolte in proprio o da terzi e relativi introiti derivanti;

5. Le tariffe di cui ai punti a. e b. saranno rivalutate annualmente dal Gestore in base all'indice ISTAT.

Art. 12 – Corrispettivo e proventi.

1. L'Amministrazione si impegna a versare al Gestore annualmente la somma di euro, (*prezzo offerto in ribasso rispetto alla base d'asta di € 75.000,00*), quale corrispettivo preordinato al rimborso delle spese sostenute dal Gestore medesimo per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'erogazione del corrispettivo da parte dell'Amministrazione al Gestore sarà effettuata ogni anno, per tutta la durata della convenzione, in tre tranches di pari entità: la prima entro il 1 aprile, la seconda entro il 30 giugno, la terza entro il 30 novembre.



3. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo. Tali proventi sono funzionali anche alla realizzazione di specifici investimenti per il miglioramento strutturale e funzionale degli impianti e delle strutture ad essi correlate a servizio degli atleti fruitori e del pubblico, come previsto all'art. 1, c.2 della presente convenzione.

4. Le parti, previo accordo consensuale scritto, si riservano di rivalutare il corrispettivo annuo qualora le effettive condizioni di attuazione della presente convenzione dovessero mutare.

Art. 13 – Fideiussione.

A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità dei Campi da calcio in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, il Gestore prima della stipula del contratto, dovrà costituire annualmente, pena la risoluzione del contratto, una cauzione fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità richieste dall'Amministrazione Comunale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.

Art. 14 – Verbale di restituzione

All'atto della riconsegna al Comune degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti i campi sportivi oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura dell'Associazione ed in contraddittorio con il responsabile del Comune, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 15 – Cessione e subaffidamento.

E' vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della presente convenzione. Non è ammesso il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione.



Art. 16 –Risoluzione della convenzione

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o 4 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
- e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- f) subaffidamento a terzi;
- g) scioglimento o cessazione dell'Associazione / Società sportiva;
- h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;

Resta salva la facoltà di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

Art. 17 Penali e risoluzione per inadempimento

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, il Gestore ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e il Comune comminerà al Gestore il pagamento di penali da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00 mediante provvedimento a firma del Capo Settore su proposta dell'Ufficio competente.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il Gestore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla contestazione inviata tramite raccomandata R.R.
3. Le eventuali giustificazioni del gestore saranno vagliate dal Capo Settore che deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata R.R. al domicilio del Gestore.
4. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
5. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dal primo rateo di pagamento in scadenza.
6. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
7. E' facoltà del Comune di valersi della polizza fideiussoria di cui all'art. 10 della presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Gestore.
8. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto.



Art. 18 – Recesso.

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, e comunque alla data del 30/06 (conclusione anno sportivo), per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 19 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Busto Arsizio.

Art 20 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.26 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 (ex Legge del 3 agosto 2007 n.123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori Pubblici n.3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese a lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART.21 - Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni di cui il concessionario venga a conoscenza sarà trattato ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, s.m.i..

ART.22 – Registrazione in caso d'uso

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - II comma D.P.R. n. 131/1986, sono a totale carico dell'Affidatario.

ART.23 - Norme finali - rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia.

Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.



Allegato B alla delibera di C.C. n. del

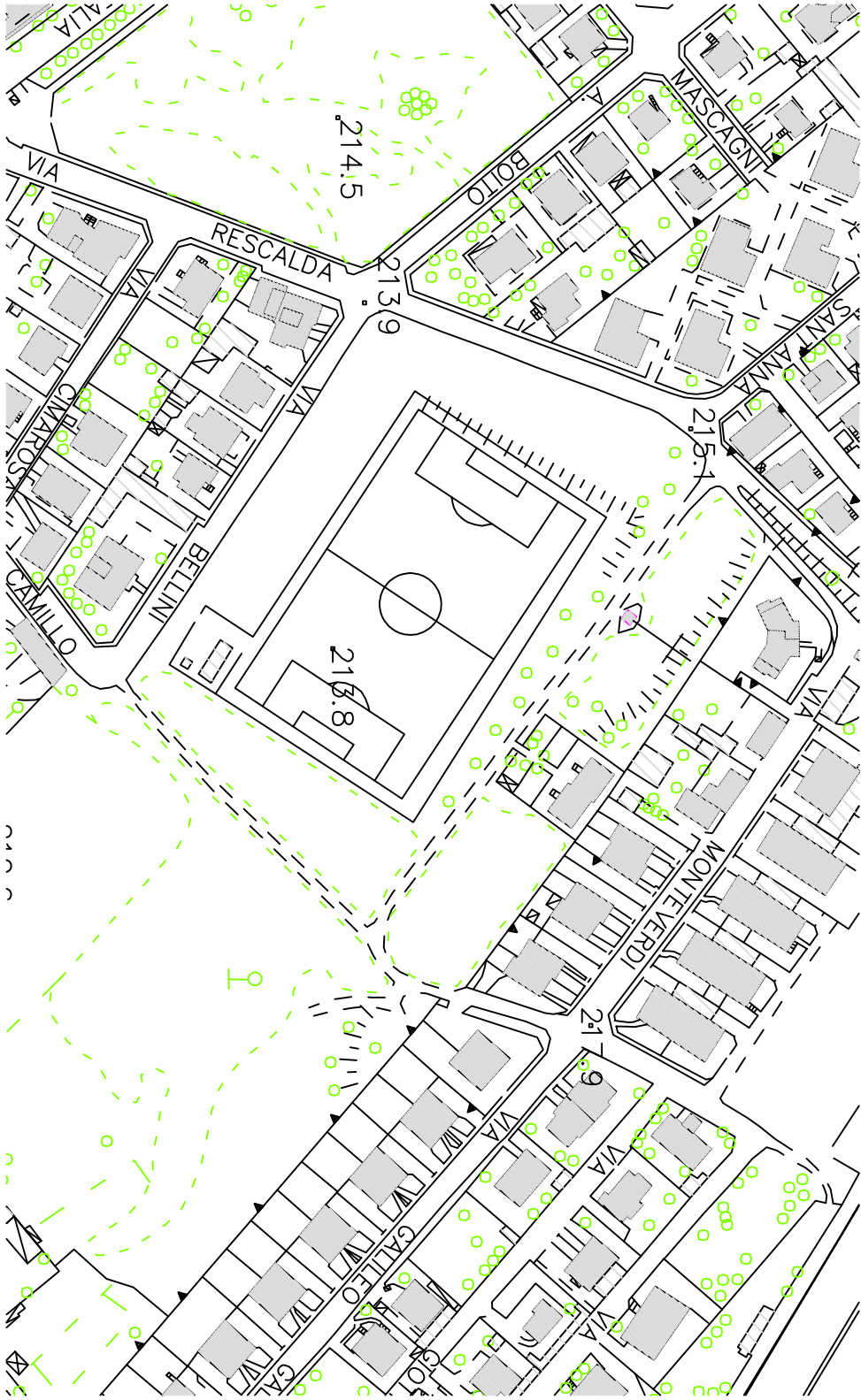
Comune di Castellanza - Settore Istruzione Cultura Sport
Bozza convenzione per la gestione dei Campi da calcio

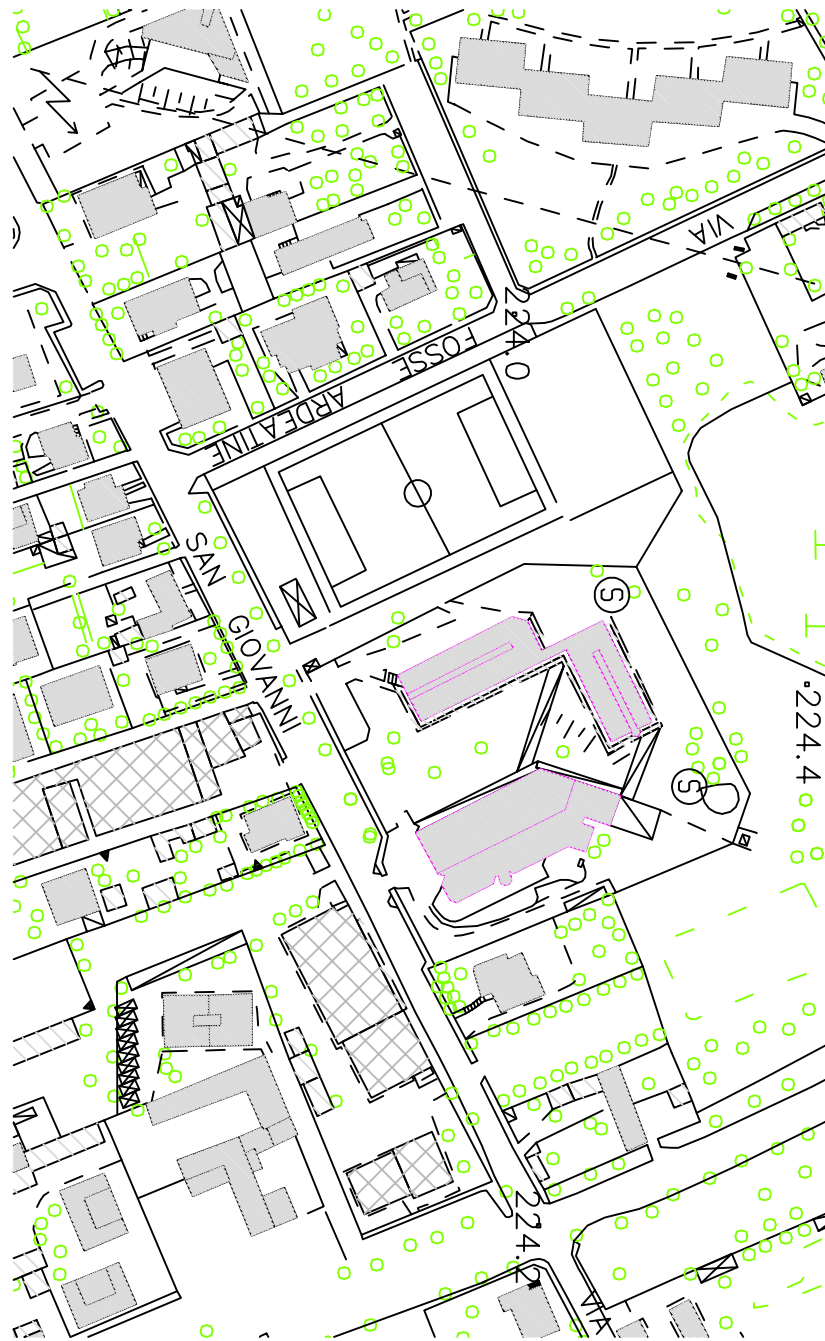
Per l' Amministrazione

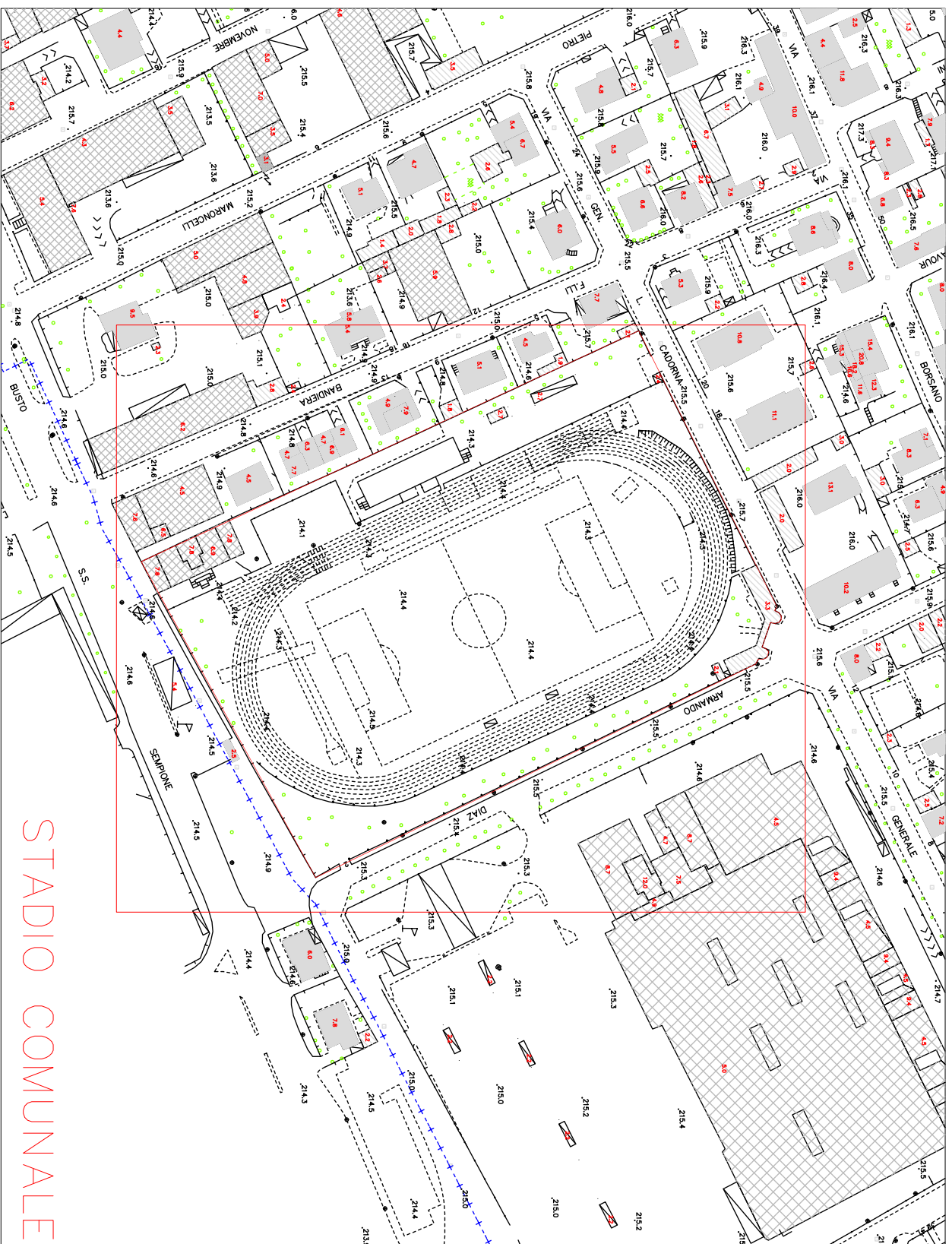
.....

Per il Gestore

.....







STADIO COMUNALE